



Il progetto di riforma dell'ordinamento forense è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea e sarà sottoposto all'Aula di Montecitorio a partire da ieri 11 giugno 2012, con l'obiettivo di rendere possibile il via libera definitivo, per il quale tuttavia servirà anche il placet del Senato. Il fattore tempo per l'approvazione in tempi brevi della riforma riveste un'importanza non trascurabile ove si tenga conto dell'intenzione del Governo, ribadita recentemente dallo stesso Ministro della Giustizia, di esercitare la delega di riforma complessiva delle professioni ad esso affidata con la manovra dell'estate scorsa ([art. 3, co. 5, D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011](#)).

Ha osservato il Ministro, infatti, come molte delle disposizioni del disegno di legge presentano profili di contrasto con i principi dettati dall'Esecutivo in materia di professioni nel D.L. 138/2011 e nel successivo [D.L. 1/2012](#)

e, oltretutto, investono materie oggetto della delega relativa agli ordinamenti professionali. Il Governo, pertanto, si è riservato di esprimere il proprio parere sugli emendamenti alle disposizioni controverse (es. in materia di società tra professionisti, di tariffe professionali e di accesso alla professione), preannunciando che detto parere sarà contrario per ogni emendamento che risulti in contrasto con i principi di delega.

Tra i punti chiave del provvedimento di riforma vanno segnalati:

- 1) la previsione di appositi «parametri» in luogo delle tariffe professionali, i quali dovranno essere definiti dal Ministero e avranno uno scopo di supplenza, in difetto di un accordo sulla prestazione, per la liquidazione della parcella;
- 2) l'inserimento di una delega per la disciplina delle società tra avvocati con l'ingresso di soci di capitali, per il cui esercizio si richiede di tenere nel debito conto della specificità della professione forense che ha tra i suoi elementi qualificanti il «segreto professionale», potenzialmente a rischio ove si consentisse una presenza invasiva di soci di capitale;
- 3) la riduzione da 24 a 18 mesi per la pratica professionale
- 4) l'ammissione di un equo compenso per i praticanti, il quale non potrà essere inferiore alla misura del 30% dei contratti di apprendistato;
- 5) la possibilità di acquisire titoli specialistici a fronte di comprovate esperienze nel settore;
- 6) l'istituzione di uno sportello per il cittadino presso gli ordini professionali, al quale i cittadini potranno rivolgersi per avere informazioni anche riguardo ai costi e alla durata dei procedimenti che vorranno instaurare;
- 7) l'istituzione di consigli distrettuali di disciplina in funzione della garanzia di una maggiore autonomia e indipendenza.